



COMUNE DI PATRICA

(Provincia di Frosinone)

ORDINANZA N. 07/2017

Oggetto: Ordinanza per la circolazione cani e igiene del suolo pubblico

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

Considerato che giungono sempre più numerose da parte di cittadini dimostrate e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici e le piazze del centro abitato e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento sugli stessi;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato alla noncuranza con la quale sovente le deiezioni solide dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e/o detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

Preso atto che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente per le strade e piazze comunali.

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Ritenuto, pertanto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

Vista la legge 24.01.1981, N° 689 e successive modificazioni ed integrazioni al sistema penale;

Vista la Legge 14.08.91 N° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visto l'art. 672 del C.P. relativo all'omessa custodia e malgoverno di animali;

Visto l'art. 50, comma 5 e l'art.54 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per la tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità nonché per il decoro Comune di Patrica, con decorrenza immediata:

Art. 1 – CUSTODIA DEI CANI

I proprietari e /o detentore devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico " divieto di passeggio di cani":

- a) Di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) Di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide dei cani facendo uso dei suddetti strumenti.

Art. 3 CONDOTTA DEI CANI

E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di ogni razza di cani di:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a misura non superiore a m.1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

Art. 4 SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 Bis del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267 sono punite come segue:

- La violazione dell'art. 1 ,salvo che il fatto non costituisca più grave reato(Art.672 C.P.), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 500,00;
- La violazione dell'art. 2 lett. a) e b) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.35,00 a €. 500,00;
- La violazione dell'art. 3 lettere a) e b) , comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.50,00 a €.500,00;
- La violazione dell'art. 3 lettere c)comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.80,00 a €. 500,00;

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Il detentore ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione all'Pretorio on/-line del Comune di Patrica;

2. Le disposizioni di cui all'art.2 lett. a) e b) e dell'art. 3 lett.a), non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;

3. Le disposizioni di cui all'art. 2 lett. a) e b) della presente Ordinanza non applicano , altresì, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalla Regione o dal Comune.

4. La presente ordinanza non si applica , altresì, ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del Fuoco;

5. Dispone ,altresì, che il presente provvedimento sia inviato:

- All'ASL FR - SERVIZIO VETERINARIO;
- Al Comando di Polizia Locale di Patrica;
- Alla Stazione Carabinieri di Supino;
- Alla Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Ceccano;
- Riprodotta su manifesti ed affissa nei luoghi pubblici;
- La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza abroga ogni precedente provvedimento in materia in contrasto con la stessa.

A V V E R T E

Ai sensi dell'art.3 e 4 Legge 241/90

Avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data di pubblicazione:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio;

Patrica, 18 Aprile 2017

IL SINDACO

Lucio Fiordalisio

(F.to sull'originale)